



COMUNE DI BASCIANO

PROVINCIA DI TERAMO

COPIA DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 19/12/2018

Atto n. 49

Oggetto: Revisione straordinaria partecipazioni art. 24 TUSP

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DICIANNOVE, del mese di DICEMBRE, alle ore 19:35 e seguenti presso SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE;

In corso di seduta di prima convocazione in seduta ordinaria partecipata dai signori consiglieri a norma di legge, prima di passare alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

			Presente
1)	FRATTAROLI ALESSANDRO	SINDACO	S
2)	DI GIACINTO PIERLUIGI	PRESIDENTE	S
3)	RANALLI ROBERTO	CONSIGLIERE	S
4)	DI DOMENICANTONIO SCARCAMAZZA ANGELO	CONSIGLIERE	S
5)	VALENTE RICCARDO	CONSIGLIERE	S
6)	TIMPERI MATTIA	VICE PRESIDENTE	N
7)	TROSINI MAGISTE	CONSIGLIERE	S
8)	DI PANFILO LAURENT	CONSIGLIERE	N
9)	PAOLINI PAOLO	CONSIGLIERE	N
10)	VARANI MASSIMO	CONSIGLIERE	N
11)	RUGGIERI FRANCESCO	CONSIGLIERE	N

S = Presenti n. 6 N = Assenti n. 5

Partecipa il Segretario PIZZI MAURO

Sono inoltre presenti :

Il **Presidente**, riconosciuto legale il numero dei presenti, invita gli stessi a discutere e deliberare sull'oggetto sopracitato e designa alle funzioni di scrutatore i Consiglieri Sigg.

*Alla seduta partecipa, senza diritto di voto, l'Assessore esterno E.Di Filippo.
Il Presidente del Consiglio comunale introduce il punto all'ordine del giorno.
Il Sindaco, su invito del Presidente, illustra il contenuto della proposta di deliberazione.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Non essendoci interventi, si passa alla votazione della proposta di deliberazione.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 31.3.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate ovvero essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la precedente deliberazione n. 10 del 08/05/2015, relativa al Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e ss., della legge n. 190/2014;

Vista la precedente deliberazione n. 27 del 11/09/2017, relativa alla ricognizione delle società partecipate dall'Ente, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che si è reso necessario procedere ad un ulteriore esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.9.2016 e che lo stesso, avviato in data 31/10/2018 (prot. n. 5267/2018), è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la nota pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche-Ufficio VI (prot. n. 5725 del 29/11/2018), contenente indicazioni in merito;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

Considerato che, secondo la ricognizione effettuata, il Comune di Basciano risulta essere in possesso di partecipazioni nelle Società "Montagne Teramane e Ambiente Spa", "Ruzzo Reti Spa" e "Innovazione Spa" (scioglimento e liquidazione in corso dal 1/12/2018);

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Considerato che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e, quindi, dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Considerato che ciascuna delle schede, alle quali si rinvia, prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le partecipazioni da sottoporre a procedura di alienazione ovvero di razionalizzazione;

Rilevato che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n.19 del 19 luglio 2017, con particolare riferimento al modello di rilevazione che, opportunamente compilato, diventa l'allegato A della presente deliberazione;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (prot. n. 6080 del 19/12/2018);

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con la seguente votazione: n. 5 favorevoli, n. 1 astenuto (R.Ranalli);

DELIBERA

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Basciano alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che le schede di cui all'allegato A contengono le misure da intraprendere in relazione alle singole partecipazioni possedute dal Comune di Basciano;
- di incaricare i competenti uffici comunali di avviare le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Basciano;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;
- di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
- di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento della precedente deliberazione n. 27 del 11/09/2017;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to DI GIACINTO PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZI MAURO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Basciano, lì 19/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FRATTAROLI ALESSANDRO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 comma 1 D.to L.vo n. 267/2000)

Visto: si esprime, in ordine alla regolarità contabile dell'atto il seguente parere: **FAVOREVOLE**
attestando:

la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento;

l'insussistenza di spese derivanti dal presente provvedimento.

Basciano, lì 19/12/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to FRATTAROLI ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Basciano, lì 16/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZI MAURO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Basciano, lì 16/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIZZI MAURO

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

La presente copia è conforme all'originale esistente agli atti del Comune.

In carta libera per uso amministrativo.

Basciano, lì 16/01/2019

IL FUNZIONARIO

FRATTAROLI ALESSANDRO